

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1996 n.47

FONTI: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N° 14 del 30.7.1996

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

Art. 1

Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2° lett. b), d), f) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della Legge 8.8.1985 n. 431 e successive modificazioni, qualificate come zone di ristrutturazione o come zone di completamento a intervento diretto a qualsiasi uso destinate, nei piani vigenti e quelle in cui siano stati approvati piani attuativi.

Sono inoltre sub-delegate ai comuni le competenze relative ai seguenti interventi ovunque questi ricadano:

- gli interventi soggetti a semplice denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 9 7° comma del D.L. 24 gennaio 1996 n. 30 e successive modificazioni.

La sub-delega è efficace dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli ambiti di riferimento possono essere precisati sia in sede di recepimento del Piano Regionale Paesistico, che attraverso ulteriori varianti sulle quali ai sensi dell'art. 12 della L. 1497/39 va raggiunta l'intesa. Nell'ambito delle zone suddette è di competenza dei Comuni anche la verifica di Compatibilità Ambientale prevista dall'art. 8 delle Norme Tecniche Coordinate dei Piani Paesistici vigenti.

Il parere tecnico, garantendo competenze professionali adeguate, è rilasciato dalla Commissione Edilizia o dal Tecnico Comunale.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune segue le procedure di cui all'art. 1 della L. 8.8.85 n. 431. La Regione conserva i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni subdelegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.

Art. 2

Le funzioni residue previste nell'art. 82 del DPR 24.7.1977 n. 616 e quelle relative all'art. 12 della L. 1497/39 autonome e concorrenziali a quelle urbanistiche, continuano ad essere svolte dal Presidente della Giunta Regionale tramite il Servizio Tutela Beni Ambientali.

Le istanze di cui all'art. 7 e 12 della L. 1497/39 sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Speciale per i Beni Ambientali.

Il Comitato è composto da:

- il Coordinatore del Settore Urbanistica e Beni Ambientali e Cultura che lo presiede o dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica, con funzioni di Vice Presidente;
- il Dirigente del Servizio Beni Ambientali;
- il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio.

In caso di vacanza o di assenza dei Dirigenti possono essere delegati in sostituzione Dirigenti o altri dipendenti con qualifiche non inferiori alla VII e che abbiano il profilo professionale di Architetto.

Le determinazioni assunte dal Comitato Speciale, fatta salva la procedura di cui all'art. 1 della L. 8.8.85 n. 431, assumono efficacia dalla pubblicazione del verbale all'Albo istituito con la L.R. 16.9.1987 n. 62 e possono essere immediatamente attestate dal Dirigente del Servizio Beni Ambientali.

I grafici e il provvedimento definitivo vengono nei giorni successivi inviati al richiedente e al Ministero per i Beni Culturali ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni.

Art. 3

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 3 luglio 1996